

## **Direzione Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 10 al 14 ottobre**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### **ANAC: incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e di quello di collaudatore dell'opera.**

L'Autorità, con parere consultivo n. 45 del 27 settembre 2022, ha affermato **l'illegittimità della nomina come collaudatore di un'opera di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara** per l'affidamento dei lavori di realizzazione della medesima opera.

Infatti, come già osservato dall'Autorità nel parere n. 21 del 21 giugno 2022, *"la scelta dei collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità"*, al preciso scopo di **assicurare lo svolgimento del collaudo in maniera corretta, imparziale e trasparente.**

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

### **ANAC: è illegittima la procedura di affidamento priva della clausola di revisione prezzi.**

L'ANAC, con Delibera n.441 del 28 settembre 2022, ha evidenziato **l'esigenza di un maggiore rigore nell'indizione delle gare**, allo scopo di assicurare la corretta applicazione delle norme relative alla revisione dei prezzi, confermando **l'imprescindibilità degli strumenti eccezionali previsti normativamente al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionale dei prezzi** delle materie prime.

Le precisazioni dell'Autorità fanno seguito a una istruttoria partita dalle criticità segnalate dall'ANCE su una gara bandita nel giugno 2022, la quale non prevedeva né l'applicazione del prezzario regionale aggiornato né la clausola di revisione dei prezzi. La gara fu poi annullata a seguito dei rilievi ANCE e dell'avvio dell'istruttoria ANAC.

Nella nota viene ricordato che per **le procedure di affidamento dei contratti pubblici indette fino al 31 dicembre del 2023 le stazioni appaltanti sono tenute all'inserimento della clausola di revisione dei prezzi** prevista di cui all'art. 29, del D.L. 4/2022, mentre per le gare avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 - il 18/05/2022 - per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021 incrementati fino al 20%.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

## Focus Giurisprudenza

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8336.**

Il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento in tema di rilevanza escludente delle omissioni dichiarative astrattamente rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

Infatti, in caso di omissioni dichiarative di precedenti vicende professionali suscettibili di integrare un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016, **non è prevista l'automatica espulsione dell'operatore economico dalla procedura di gara, ma la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell'integrità dell'operatore economico e della sua affidabilità** quanto all'esecuzione del contratto di appalto.

Per cui, la stazione appaltante, in sede procedimentale, è tenuta ad una duplice valutazione: dovrà innanzitutto **valutare se si tratti di un effettivo caso di progresso "grave illecito professionale"** e poi in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all'affidabilità dell'impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara.

Il Giudice amministrativo, invece, non può compiere alcuna autonoma valutazione sulla rilevanza e sulla gravità degli episodi omessi, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 34, comma 2, cod. proc. amm., dovendo necessariamente rimettere tale valutazione alla Stazione appaltante.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

### **Consiglio di Stato, Sez. V, 23 settembre 2022, n. 8223.**

Il Supremo Consesso si è espresso sulle **differenze tra l'istituto dell'avvalimento ed il subappalto necessario**, chiarendo che in assenza di una previsione normativa espressa, **l'indicazione da parte di più concorrenti del medesimo subappaltatore non può provocare l'esclusione**.

I giudici hanno poi evidenziato le differenze fra i due istituti, osservando come il **subappalto necessario e l'avvalimento abbiano ratio diverse**, ribadendo (Cass. Sez. V, 3504/2020) il principio secondo cui **l'obbligatoria indicazione nell'offerta della terna di subappaltatori e dei servizi che si intendono subappaltare, non trasforma il subappalto c.d. necessario in un istituto strutturalmente diverso dal subappalto c.d. facoltativo**, presentando quindi presupposti, finalità e regolazioni diverse dall'avvalimento (in tal senso, anche Cons. Stato, Ad. plen. n. 9 del 2015).

Infatti, nel caso di subappalto c.d. necessario il rapporto con l'impresa subappaltatrice non viene attratto nella fase della gara, ma rileva nella successiva fase dell'esecuzione dell'appalto.

Secondo la Corte, quindi, **il subappaltatore non “presta” o “fornisce” alcunché al concorrente subappaltante**. Più semplicemente, qualora un'attività oggetto dell'appalto principale sia interamente scorporabile, il subappaltatore **svolge direttamente tale servizio o tale attività e**, quindi, come anche previsto nel disciplinare della gara che qui occupa, **è solo lui a dover possedere i relativi requisiti**.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).